

(N. 1279-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1955

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alla costituzione della Corte costituzionale è necessario ed urgente provvedere i mezzi indispensabili al suo immediato funzionamento.

E poichè la legge del 4 novembre 1953, numero 855, ha limitato al solo esercizio 1953-54 l'autorizzazione della spesa per i servizi, gli uffici e quant'altro è stabilito dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, è stato presentato il presente disegno di legge n. 1279, col quale viene stanziata per gli scopi sopraindicati la somma di lire 120 milioni per l'esercizio in corso.

Per i futuri esercizi il Parlamento determinerà, con le leggi di approvazione del Bilancio,

gli stanziamenti che appariranno necessari in relazione alle effettive e sperimentate esigenze della Corte.

La Commissione ritiene di dover proporre per maggiore chiarezza un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 e la modificazione dell'articolo 3, per una più appropriata dizione anche dal punto di vista formale.

Pertanto con tali modificazioni, che non incidono nella sostanza del disegno di legge, si esprime parere favorevole alla sua approvazione.

PONTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivero nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per gli esercizi finanziari 1956-57 e successivi, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale verrà annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivero con speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento scritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Identico.